

Prot. n. 1421/2024/TAp
Circolare* 29bis/2024

Roma, 11 giugno 2024

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p. c. ai Presidenti delle Cda dei Tecnici audioprotesisti
ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: utilizzo dei codici ATECO per l'esercizio della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista in merito alle attività di fornitura, adattamento e controllo.

Gentili Presidenti,

confermando i contenuti della [circolare n. 29/2024](#) e al fine di garantire una uniforme interpretazione ed applicazione della stessa, si chiarisce che il Tecnico audioprotesista esercita la libera professione con il codice ATECO 86.90.29.

Al tempo stesso, in funzione delle attività tipiche e riservate, così come individuate dal [decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 668](#), il Tecnico audioprotesista in regime libero professionale, se chiamato a fornire il dispositivo audioprotesico (o parti di questo), esclusivamente per questa specifica prestazione, potrà legittimamente utilizzare un codice di attività economica differente e coerente alla stessa che a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono il 47.74.00 e/o 46.18.32.

È evidente che la fornitura del presidio presuppone necessariamente il compimento dell'attività intellettuale del sanitario, in quanto segue una valutazione, intesa quale apporto professionale decisivo, qualificato ed imprescindibile del Tecnico audioprotesista; attività, queste, riconducibili all'applicazione del solo codice 86.90.29.

Di conseguenza, il Tecnico audioprotesista dovrà necessariamente possedere una partita IVA che contenga sempre il codice 86.90.29.


Infatti, nell'ipotesi in cui il professionista sanitario in oggetto posseda una partita IVA che non contenga il codice 86.90.29, lo stesso dovrebbe limitarsi alla sola fornitura del dispositivo audioprotesico, non potendo però svolgere, così come previsto dal profilo professionale e dal codice

deontologico (in particolare gli artt. 3, 6 e 17), quelle attività intellettuali sanitarie che lo caratterizzano (“scegliere ed adattare gli ausili uditivi adeguati, e nel verificare i risultati della loro applicazione, nel seguire l’assistito nel suo adattamento a breve ed a lunga scadenza, nel controllare nel tempo la permanente funzionalità dell’ausilio”). Tali attività, tuttavia, costituiscono il presupposto irrinunciabile della fornitura, in quanto l’atto sanitario e la successiva fornitura sono l’uno il presupposto dell’altra.

Vi invitiamo a far pervenire le informazioni contenute in questa circolare a tutti i Tecnici audioprotesisti iscritti ai relativi albi ed ESE.

Cordiali saluti.

**Il Componente del Cc
delegato Libera professione**
Vincenzo Di Salvatore



**Il Componente del Cc
delegato SPePA**
Roberta Massa



**Il Componente del Cc
delegato AGML**
Alessandro Beux



**Il Presidente della Cda nazionale
Tecnici audioprotesisti**
Gianni Gruppioni



La Presidente
Teresa Calandra



* La circolare - così come le precedenti - è rivolta ai soli soggetti destinatari, salvo diversa ed esplicita indicazione. Eventuali divulgazioni devono essere previamente autorizzate dalla scrivente Federazione nazionale.